ALLEGATO A

REGIONE MARCHE

Misura promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

Obiettivi
La misura promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei Paesi terzi ha l'obiettivo di migliorare la competitività del settore, favorendo la penetrazione dei prodotti vitivinicoli nazionali, sia nei Paesi terzi tradizionali acquirenti, sia all'interno di nuovi mercati.

Destinatari del bando
Soggetti indicati dall'art.3 del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893.

Annualità
campagna vitivinicola 2021/2022

Dotazione finanziaria assegnata
€ 1.578.332,00
Scadenza per la presentazione delle domande
16 novembre 2021, ore 13.00

Responsabile del procedimento
Dott. Francesco Pettinari
Telefono 071-8063686. **– Indirizzo mail:** francesco.pettinari@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni ... 3
2. Obiettivi e finalità ... 5
3. Ambito territoriale ... 5
4. Dotazione finanziaria ... 5
5. Descrizione del tipo di intervento ... 5
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto ... 5
5.1.1. Requisiti del soggetto proponente ... 5
5.1.2. Requisiti del progetto ... 8
5.2. Tipologia dell'intervento ... 8
5.2.1. Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione ... 8
5.3. Spese ammissibili e non ammissibili ... 9
5.3.1. Spese ammissibili per la misura ... 9
5.3.2. Spese non ammissibili per la misura ... 9
5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto ... 9
5.4.1. Entità dell'aiuto ... 10
5.5. Selezione delle domande di sostegno ... 11
5.5.1. Criteri di priorità per la selezione dei progetti ... 11
5.5.2. Modalità di formazione della graduatoria ... 15
6. Fase di ammissibilità ... 16
6.1. Presentazione della domanda di sostegno ... 16
6.1.1. Modalità di presentazione delle domande ... 16
6.1.2. Termini per la presentazione delle domande ... 16
6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità ... 16
6.1.4. Documentazione integrativa ... 19
6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno ... 19
6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria ... 19
6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente ... 20
6.2.3. Richiesta di riesame ... 20
6.2.4. Redazione della graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio progetti inammissibili ... 20
6.2.5. Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria definitiva ... 20
6.2.6. Pubblicazione della graduatoria ... 20
6.3. Variazioni progettuali ... 21
6.3.1. Presentazione delle domande di variazione progettuale ... 22
6.3.2. Istruttoria delle domande ... 23
6.4. Impegni dei beneficiari ... 23

6.5. Erogazione del contributo e realizzazione delle attività di promozione 23
6.6. Penali.....24
6.7. Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....25

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore.

Beneficiario: soggetto la cui domanda risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria.

Comitato di valutazione: organo collegiale istituito con specifico atto dal Dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo Ascoli Piceno, sulla base di quanto indicato all'art. 12 del decreto ministeriale n. 3893/2019 cui è affidata la valutazione dei progetti.

Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA ai sensi dell'art. 14 del Decreto ministeriale.

Decreto direttoriale Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 376627 del 26/08/2021 (di seguito decreto direttoriale n. 376627/2021 o anche avviso nazionale).

Decreto Ministeriale: decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893 modificato dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 luglio 2020 n. 6986.

Fondi quota nazionale: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione.

Fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, ripartita fra le regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione politiche agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero. Tale dotazione è gestita direttamente dalle regioni.

Impresa in difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:[1]

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate[2];
2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate[3];

1 Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

2 Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese(società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

3 Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in

3) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
   i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e
   ii) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Mercato del Paese terzo: l'area geografica sita nel territorio di uno Stato al di fuori della Unione Europea ed indicata nell' **Allegato R** del decreto ministeriale.

Mercato emergente: Paese terzo sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione **(cfr colonna D, Allegato R).**

Nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo: paesi o mercati al di fuori dell’Unione europea dove il soggetto proponente, a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario.

Paesi terzi e aree geografiche omogenee: paesi singoli o aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, riportati nell'**Allegato R.**

PMI: è da considerarsi **"media”** un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. E’ definita invece **"piccola "** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E’ definita, infine, **"MICRO IMPRESA"** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

Produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate.

Programma nazionale di sostegno - PNS: Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art. 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti *consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e* le loro associazioni e federazioni.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

---

accomandita semplice) di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE

Soggetto incaricato: il soggetto cui è affidato, anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza", lo svolgimento dei servizi di direzione tecnica e di coordinamento del progetto. L'incarico può essere affidato solo se tale soggetto ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate all'**Allegato M**.

Soggetto partecipante: soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti proponenti di cui al paragr. 5.1.1. lett. h, i, j.

Soggetto proponente: soggetto che presenta la domanda.

Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica) con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province autonome e Comuni.

2. Obiettivi e finalità

La misura promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei Paesi terzi ha l'obiettivo di migliorare la competitività del settore, favorendo la penetrazione dei prodotti vitivinicoli nazionali, sia nei Paesi terzi tradizionali acquirenti, sia all'interno di nuovi mercati.

3. Ambito territoriale

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato esterno all'Unione Europea ad eccezione delle azioni di incoming che debbono essere effettuate sul territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 1.578.332,00.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

Il mancato rispetto di uno dei seguenti requisiti (soggetto proponente, progetto) determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

5.1.1. Requisiti del soggetto proponente

L'aiuto di cui al presente bando può essere concesso ai seguenti soggetti:

a) organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;

b) organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013

c) associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e le loro associazioni e federazioni;

f) produttori di vino, cioè imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;

g) soggetti pubblici, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;

h) associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i);

i) consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);

j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

I **soggetti pubblici di cui alla lettera g)** partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni temporanee di impresa e di scopo di cui alle lettere h) ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

Le **organizzazioni professionali** (lett. a), le **Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela** (lett. e) e **le associazioni, le federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese** (lettera i) devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

I soggetti proponenti sopra indicati NON POSSONO:

a) presentare, in forma singola o associata richieste di contributo per un importo complessivo superiore ad € 1.000.000,00;

b) presentare, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, progetti regionali per un importo complessivo di contributo difforme dal contributo minimo ammissibile, per ciascuna domanda, indicato al successivo paragrafo 5.4;

c) presentare nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura Promozione più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo (cfr *definizioni*). Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso.

I soggetti indicati alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) **NON debbono avere all'interno della loro compagine** anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione (cfr *Definizioni*) che si trovi nelle condizioni descritte alle lettere f) e h).

Il medesimo **soggetto proponente** o **soggetto partecipante,** nell'ambito dei progetti a valere sulla "quota fondi regionale" della Regione Marche, può presentare o partecipare a più progetti regionali purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni[4]:

- i progetti non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi diversi;
- le richieste di contributo, nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021/2022, non superino l'importo complessivo di € 3.000.000,00 secondo quanto disposto alla lettera f), comma 1, dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3893/2019.

Il soggetto proponente è escluso qualora non venga richiesto il **contributo minimo pari a € 5.000,00** da parte di ciascun soggetto partecipante per Paese terzo o mercato del Paese terzo, ivi compreso il mercato emergente.

Il soggetto proponente deve inoltre:

1. avere sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Marche (cfr. *Definizioni*).
2. avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine, secondo i seguenti parametri (art. 5 comma 1 Decreto direttoriale):
   - i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/ confezionato pari almeno a 37.500 litri;
   - *nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j), ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 7.500 litri;*
3. avere presentato, nel caso di produttori di vino (lettera f), se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 2018/273 della Commissione 11/12/2017, e della previgente regolamentazione nelle ultime tre campagne vitivinicole (**2018/2019**, **2019/2020 e 2020/2021**), secondo la definizione di "Produttore di vino" (cfr. *definizioni*);
4. avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi. Tale condizione è rispettata qualora il soggetto proponente (o il Soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto - cfr *definizioni*), abbia realizzato, anche senza il sostegno di cui all' articolo 45 del Regolamento UE 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione della domanda per la campagna 2021/2022, almeno una delle azioni o sub azioni elencate all' **Allegato M**;
5. possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Tale condizione è rispettata qualora per il soggetto proponente o per i singoli soggetti partecipanti, sussista e venga presentata idonea referenza bancaria con riferimento al progetto di promozione proposto, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei paesi dell'Unione europea (Allegato C di cui al paragr. 6.1.3)
6. non essere un'impresa in difficoltà (cfr *definizioni*);

4 In attuazione di quanto stabilito al comma 3 articolo 5 del decreto ministeriale n. 3893/2019,

7. non essersi trovato, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari comunitari, in una delle seguenti fattispecie:
    a. non aver sottoscritto il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva [5];
    b. aver abbandonato in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del presente paragrafo, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente [6];
    c. aver presentato una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto[7].

    In deroga, il requisito non sussiste qualora il soggetto proponente dimostri una delle seguenti condizioni:

    - le fattispecie sopra indicate (lettere a, b e c) sono state determinate dall'essere una impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente, ferma restando la condizione prevista al punto 6 che deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
    - le fattispecie sopra indicate (lettere a, b e c) sono dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.

A tale proposito si precisa che:

- per l'annualità 2017/2018 le penali non sono applicate ai soggetti che hanno sottoscritto i contratti con OP Agea dopo i termini indicati dal decreto direttoriale del Ministero n. 70468/2017 (ai sensi del decreto ministeriale n.12558/2018);
- per l'annualità 2018/2019 le penali non sono applicate ai soggetti che hanno operato in USA e in Cina/Hong Kong (ai sensi del decreto ministeriale n. 5780/2020 in corso di registrazione alla Corte dei Conti);
- per la annualità 2019/2020 le penali non sono applicate a nessuno dei partecipanti causa di forza maggiore covid-19 (ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 6986/2020).

5.1.2. Requisiti del progetto

Il progetto deve:

- rispettare la normativa nazionale e comunitaria
- avere ad oggetto la promozione delle produzioni della Regione Marche;
- consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati (per i contenuti *cfr. paragr. 6.1.3*);
- prevedere un messaggio di promozione e/o di informazione basato sulle qualità intrinseche del vino e conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o nei mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato;
- prevedere la promozione delle seguenti categorie di vini confezionati[8]:

    a. vini a denominazione di origine protetta;
    b. vini a indicazione geografica protetta;

5 A norma del comma 4 dell'art. 14 del DM, Agea entro il 30 novembre di ogni anno comunica alla Regione i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario di pertinenza.
6 In questo caso la comunicazione di Agea è tempestiva come indicato dal comma 5 dell'art. 14.
7 Anche in questo caso la comunicazione di Agea è tempestiva (comma 6 dell'art. 14).
8 di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013

c. vini spumanti di qualità;
d. vini spumanti di qualità aromatici;
e. vini con l'indicazione della varietà.

- avere una durata massima di 10 mesi;

Le caratteristiche dei vini elencati sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione del Decreto direttoriale.
I progetti **non** possono riguardare esclusivamente i vini con l'indicazione della varietà (lett. e), i vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità aromatici (lettere c) e d) senza indicazione geografica.
Non sono ammissibili i progetti multiregionali di cui all'articolo 5 comma 1 lettera C del decreto ministeriale 3893/2019, come indicato dalla DGR 1186 del 11/10/2021

Non sono ammissibili i progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d) del successivo paragrafo 5.2.1.

Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a € 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente non vengono riconosciute.

Il progetto viene dichiarato inammissibile (cfr. paragr. 6.2.1) nel caso di inammissibilità di azioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione

Il contributo è concesso per le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

Le sole attività di *incoming* debbono svolgersi nel territorio regionale.
I soggetti proponenti possono proporre, nell'ambito delle azioni sopra indicate, la realizzazione di sub-azioni non contenute nel predetto **allegato M**, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing[9]

In tal caso per ciascuna delle sub-azioni deve essere indicato a quale azione, tra quelle dell'art. 7, comma 1 del Decreto ministeriale, appartengono, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nell**'allegato M,** e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono (cfr. paragr. 6.1.3)

9 Ai sensi dell'articolo 14 comma 2 dell'avviso nazionale,

Nell'**Allegato M**, sono riportate le sub-azioni ammissibili per le azioni di cui alle lettere a), b) e c) con le relative spese eleggibili (cfr. paragr.5.3) e le modalità di certificazione delle stesse.

5.3. Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1. Spese ammissibili per la misura

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal 1° marzo 2022 e comunque successivamente al giorno di stipula del contratto con AGEA[10].

Il dettaglio delle spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'**Allegato M**.

La spesa relativa agli studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione (lettera d) del precedente par. 5.2.1) non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto.

5.3.2. Spese non ammissibili per la misura

Non sono riconosciuti costi in misura superiore a quelli riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all'Allegato M.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile tranne nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Non sono ammissibili le spese relative a materiale informativo non conforme (ex art. 16 decreto ministeriale) a seguito di verifica ex post da AGEA in coerenza con le indicazioni previste nell'**Allegato M.**

Non sono ammissibili le spese effettuate dal soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo (emergente o meno), qualora vengano rendicontate spese cui corrisponda un contributo ammissibile inferiore ad € 3.500,00.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il contributo massimo a valere sulla "quota fondi regionale" che i produttori di vino (lett. f paragr. 5.1.1.) possono richiedere sia nel caso di progetto presentato in qualità di soggetti proponenti, sia nel caso in cui rivesta la figura di produttori di vino partecipanti ad associazioni temporanee di impresa e di scopo (lett. h paragr. 5.1.1), consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative (lett. i paragr. 5.1.1.) e reti di impresa (lett.j paragr. 5.1.1) corrisponde:

- **se appartenenti alla categoria delle medie o grandi imprese**

5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;

- **se appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese**

10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

10Esclusivamente per l'annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893/2019, Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalla Regione Marche entro il 28 febbraio 2022.

Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato nel complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionali, regionali o multiregionali così come descritti all'art.5 comma 1, per l'esercizio finanziario comunitario 2021/2022.

5.4.1. Entità dell'aiuto

Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, per ciascuna domanda a valere sulla "quota fondi regionale", **il contributo massimo richiedibile per ciascuna domanda non può superare Euro 1.000.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.**

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto ministeriale n. 3893/2019, l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo **al 50%** delle spese sostenute per realizzare il progetto. Tale percentuale potrà essere incrementata nel caso di proroga della deroga di cui all'art. 5-bis del Regolamento (UE) 2020/592 (cfr Art. 2 del Decreto Direttoriale n. 513885 del 7 ottobre 2021, recante rettifiche al decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021). In tal caso, il MIPAAF si riserva di valutare, anche in sede di *Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*, la possibilità di incrementare la percentuale di contributo concedibile (attualmente previsto fino ad un massimo del 50% come sopra indicato), ove lo stato della procedura e l'efficace ed efficiente attuazione della misura lo consentano.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, il contributo minimo ammissibile, per ciascuna domanda a valere sulla "quota fondi regionale", non può essere inferiore[11] a:

a) Progetti destinati esclusivamente a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi non emergenti:

- € 100.000,00, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo;
- € 20.000,00 per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a più Paesi terzi o a più mercati di Paesi terzi, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di € 100.000,00 di contributo.

Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a € 5.000,00.

Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a € 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute.

b) Progetti destinati esclusivamente a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi emergenti ricompresi nell'allegato R, colonna D all'avviso nazionale:

- € 50.000,00, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo;

11 Ai sensi dell'articolo 13 comma 7 del decreto ministeriale n. 3893/2019, come modificato dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 360369/2021 e dell'articolo 5 comma 9 dell'avviso nazionale.

- € 10.000,00 per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a più Paesi terzi o a più mercati di Paesi terzi, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di € 50.000,00 di contributo.

Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a € 5.000,00.

Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a € 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente non vengono riconosciute;

c) Progetti destinati anche a Paesi terzi emergenti ricompresi nell'allegato R colonna D dell'avviso nazionale: € 80.000,00, così ripartiti:

- Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi non ricompresi nella colonna D dell'allegato R:

  almeno € 60.000,00 per le iniziative destinate ad un solo Paese terzo o mercato dei Paesi terzi; almeno € 20.000,00 per iniziative destinate a più di un Paese terzo o mercato del Paese terzo fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di € 60.000,00 di contributo;

- Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi emergenti ricompresi nella colonna D dell'allegato R:

  almeno € 20.000,00 qualora le iniziative siano destinate ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo emergente; almeno € 10.000,00, qualora le iniziative siano destinate a più di un Paese terzo o mercato del Paese terzo emergente, fermo restando il limite minimo complessivo di € 20.000,00 di contributo.

Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo, ivi compreso il mercato emergente, un contributo minimo pari a € 5.000,00.

Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a € 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente non vengono riconosciute.

I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, ai sensi dell'articolo 1 comma del decreto ministeriale n.249034/2021, esclusivamente per l'annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893/2019, sono stipulati da Agea con i soggetti beneficiari individuati dalla Regione Marche entro il 28 febbraio 2022.

5.5. Selezione delle domande di sostegno

5.5.1. Criteri di priorità per la selezione dei progetti

Si precisa che i pesi dei singoli criteri di priorità sono stati stabiliti, come definito nell'avviso nazionale, tenendo conto che ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di 1 a un massimo di 20 punti, e i pesi dei criteri di cui alle lettere c), d), e),

f), g, e h) hanno peso minore o uguale a quello attribuito ai criteri di priorità di cui alle lettere a) e b).
L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità.
I punteggi attribuiti al criterio di cui alla lettera a) *Il soggetto proponente è nuovo beneficiario* e quello di cui alla lettera b) *Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo* NON sono fra loro cumulabili.

a) IL SOGGETTO PROPONENTE È NUOVO BENEFICIARIO - Max. PUNTI 20
Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 5.1.1. che non ha beneficiato del contributo per la Promozione nel corso del periodo di programmazione 2014-2018.
Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 5.1.1, lettere a), b), c), d,) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Tipologia	Punti
Nuovo beneficiario	20
Altri	0

b) IL PROGETTO È RIVOLTO AD UN NUOVO PAESE TERZO O A UN NUOVO MERCATO DEL PAESE TERZO (cfr *definizioni*) **Max PUNTI 20**

Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), h), i), e j) il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Tipologia	Punti
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%	3
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%	6
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%	9
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%	12
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	20

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi.

Inoltre qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il soggetto proponente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il mercato, nel periodo di programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3 A5 e C3 (solo con riferimento alle azioni di promozione sul web), di cui all'**Allegato M**. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

c) IL SOGGETTO PROPONENTE RICHIEDE UNA PERCENTUALE DI

CONTRIBUZIONE PUBBLICA INFERIORE AL 50% –Max. PUNTI 10

Tipologia	Punti
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica uguale al 49%	1
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 48% e superiore al 47%	2
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 47% e superiore al 46%	3
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 46% e superiore al 45%	4
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 45% e superiore al 44%	5
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 44% e superiore al 43%	6
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 43% e superiore al 42%	7
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 42% e superiore al 41%	8
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 41 e superiore al 40%	9
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o uguale al 40%	10

d) IL SOGGETTO PROPONENTE È UN CONSORZIO DI TUTELA, RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238 OPPURE UNA FEDERAZIONE O UN'ASSOCIAZIONE DI CONSORZI DI TUTELA Max PUNTI 5

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente come alla lettera e) paragr. 5.1.1.[12]	3
Il soggetto proponente è una Federazione o un'associazione di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) paragr. 5.1.1.	5

e) IL PROGETTO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA E/O AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA Max PUNTI 10

Tipologia	Punti
Progetto riguarda esclusivamente vini a DOP e/o ad IGP	10
Altri	0

12 Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e le loro associazioni e federazioni

f) IL PROGETTO È RIVOLTO AD UN MERCATO EMERGENTE COME DEFINITO NELL'AVVISO NAZIONALE (colonna D dell'allegato R) (cfr. *definizioni)* **Max PUNTI 5**

Tipologia	Punti
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%	1
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%	2
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%	3
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	5

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in mercati emergenti.

g) IL SOGGETTO PROPONENTE PRODUCE E COMMERCIALIZZA PREVALENTEMENTE VINI PROVENIENTI DA UVE DI PROPRIA PRODUZIONE O DI PROPRI ASSOCIATI. Max PUNTI 10

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice G, espresso in termini percentuali.

Indice G = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-confezionato scaricato

Dove:

- K è uguale a 0,8
- le "Uve proprie" si calcolano
  A. se il soggetto proponente o partecipante è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2019/2020, sommando i dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato F**, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
  B. se il soggetto proponente o partecipante non è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato H** del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.
- le "Uve dei propri associati" si calcolano:
  - se il soggetto proponente o partecipante è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2019/2020, sommando i dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato F**, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti / partecipanti;
  - se il soggetto proponente o partecipante non è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato F** del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

➢ Il “Vino imbottigliato/confezionato scaricato" si calcola sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato F** (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del Registro dematerializzato) del vino del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente ha un valore dell'indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90%	5
Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%	10

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 75%.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, è necessario compilare i fogli “Dichiarazione”, “Dati produttivi” e il foglio “Conferimenti soci”, se pertinente dell’**Allegato F** (cfr. paragr. 6.1.3).

h) IL SOGGETTO PROPONENTE PRESENTA UNA FORTE COMPONENTE AGGREGATIVA DI PICCOLE E/O MICRO IMPRESE (cfr. *definizioni*) Max PUNTI 20

Tipologia	Punti
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	7
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	14
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	20

*(Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso al secondo decimale)

5.5.2. Modalità di formazione della graduatoria

E’ prevista la formazione di una graduatoria regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (a-b-c-d-e-f-g-h);
- si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma dei punteggi relativi a ciascun criterio.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria.

In caso di parità di punteggio è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto, nell’ordine, il punteggio superiore per i criteri di priorità di cui alle lettere a), b) e h).

In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

È possibile disporre lo scorrimento nelle posizioni in graduatoria qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria e questi entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, non accetti di realizzare l'intero progetto.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

In attuazione di quanto stabilito al comma 3 articolo 5 del Decreto ministeriale, il medesimo soggetto proponente o il soggetto partecipante può presentare o partecipare a più progetti regionali purché siano rivolti a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi diversi.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, indirizzata è **presentata su SIAR** tramite accesso al seguente indirizzo: **http://siar.regione.marche.it** mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Accanto agli elementi identificativi del soggetto proponente e l'elenco degli allegati (cfr. 6.1.3) come da Allegato A del decreto direttoriale, la domanda deve contenere:

- la dichiarazione attestante che l'IVA rappresenta un costo puro (art. 12, comma 8 DM 60710/2017);
- la dichiarazione con la quale si esprime la volontà di ricevere l'anticipo del contributo comunitario.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda, può essere presentata a partire dal **giorno 12/10/2021** e fino al giorno **16/11/2021 ore 13,00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- ✓ le domande presentate oltre il termine;
- ✓ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata da un **Comitato di valutazione** (cfr. *definizioni*).

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. **il progetto** (secondo lo schema di cui all'**Allegato G**) che deve contenere a pena di inammissibilità:

   a. l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;

   b. una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;

   c. l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e dei mercati del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;

   d. una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;

   e. una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto. A pena di inammissibilità, sia gli obiettivi, sia l'impatto previsto devono essere definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati (articolo 8 comma 2 decreto ministeriale). Inoltre gli obiettivi devono essere individuati sulla base di adeguate analisi di mercato ed elaborati in modo da essere:

      - specifici;
      - misurabili;
      - realizzabili;
      - pertinenti;
      - definiti nel tempo

   f. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;

   g. l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;

   h. il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni di promozione, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target, nonché il costo unitario di ciascuna sub-azione;

   i. la dichiarazione, redatta secondo **l'Allegato G,** di avvalersi o meno della proroga della durata massima del sostegno per la misura Promozione in un determinato Paese terzo o mercato Paese terso, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui uno solo dei partecipanti si trovi nella condizione sopra richiamata.

   j. qualora il soggetto proponente si trovi nella condizione di richiedere la proroga di cui al punto i. deve essere allegata una relazione sui risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi previsti, nei Paesi interessati dalla proroga nelle campagne precedenti in cui ha svolto iniziative di promozione, realizzate con il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. **Dichiarazioni sostitutive** di certificazione amministrativa e finanziaria debitamente compilate da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante (**Allegato B**);

3. **Idonea referenza bancaria**, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, Tale documento deve attestare il possesso dei requisiti di solvibilità e di solidità finanziaria con riferimento al progetto di promozione proposto; deve essere redatto in conformità all'**Allegato C**. Deve essere presentato dal soggetto proponente oppure da ciascun partecipante[13]
4. **Dichiarazione sostitutiva** di certificazione antimafia da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante (**Allegato D**);
5. **Dichiarazione sostitutiva** relativa alla qualifica di piccole e micro imprese se il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene a tale categoria nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del paragr. 5.1.1.[14] (**Allegato E**);
6. **Dichiarazione dei Dati produttivi** sottoscritta dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente e di tutti i soggetti partecipanti qualora essi siano soggetti di cui alla lett. f del paragr. 5.1.1 (**Allegato F**).

Nel caso in cui il soggetto proponente, ai fini dell'attribuzione del criterio di cui alla lettera g paragr. 5.5.1, dichiari di produrre e commercializzare prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità di cui alla lett. g) del paragrafo 5.5, è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente. In caso contrario è necessario compilare il foglio "Dichiarazione" e il foglio "Dati produttivi" unicamente per le colonne A, B, C e P.

7. **Dichiarazione dei dati tecnici**, economici e finanziari del progetto, compilata e sottoscritta dal soggetto proponente, contenente i dati relativi al soggetto proponente e ai soggetti partecipanti (**Allegato H**);
8. **Cronoprogramma** (**Allegato I**) a firma del soggetto proponente;
9. **Curriculum aziendale** (sottoscritto dal legale rappresentante) dei soggetti proponenti e dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità di cui al paragr. 5.1.1. In presenza di uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve essere allegato il curriculum aziendale di tali soggetti;
10. **Statuto ed elenco soci** - aggiornato al momento della presentazione della domanda e sottoscritto dal rappresentante legale in ogni pagina – nel caso in cui il soggetto proponente sia:
    - Organizzazione professionale (lett. a paragr. 5.1.1.);
    - Associazione o Federazione di consorzi di tutela (lett. e paragr. 5.1.1)
11. **Impegno a costituirsi** in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa (**Allegato L**) oppure, se già costituite, copia conforme dell'atto costitutivo o del contratto di rete nel caso in cui il soggetto proponente sia:
    - associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i) del paragr. 5.1.1.;
    - rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) paragr. 5.1.1.

12. **copia conforme dell'ultimo bilancio**, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente e di tutti i soggetti partecipanti, nel caso in cui il soggetto proponente sia:
    - Produttore di vino (lett. f paragr. 5.1.1);

---

13 Art. 3 Decreto direttoriale 41666_del 10.6.19 ERRATA CORRIGE Avviso Misura Promozione OCM Vino 2019/20

14 **f**) produttori di vino, cioè imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate; **h**) associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i); **i**) consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g); **j)** le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

- associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i) del paragr. 5.1.1.;
- consorzio, associazione, federazione e società cooperativa, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g) paragr. 5.5.1;
- rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) paragr. 5.1.1.

13. **Dichiarazione di vendemmia campagna 2019/2020 e Registro dematerializzato** – giacenza campagna 2019/2020, nel caso in cui il soggetto proponente sia:
    - Produttore di vino (lett. f paragr. 5.1.1);
    - associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i) del paragr. 5.1.1.;
    - consorzio, associazione, federazione e società cooperativa, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g) paragr. 5.5.1;
    - rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) paragr. 5.1.1.

Con riferimento ai soggetti partecipanti produttori di vino (lett. f paragr. 5.1.3) solo nel caso in cui, ai fini dell'attribuzione del criterio di cui alla lettera g paragr. 5.5.1, si dichiari di produrre e commercializzare prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati [15].
Deve essere presentata anche una dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto a cui i documenti sopra indicati si riferiscono;

14. **Copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna** 2019/2020 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione, nel caso in cui il soggetto proponente sia:
    - Produttore di vino (lett. f paragr. 5.1.1);
    - associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i) del paragr. 5.1.1.;
    - consorzio, associazione, federazione e società cooperativa, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g) paragr. 5.5.1;
    - rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) paragr. 5.1.1.

Con riferimento ai soggetti partecipanti produttori di vino (lett. f paragr. 5.1.3)

15. **Copia dei documenti di identità di ciascun partecipante**.

Il soggetto proponente dichiara, nell'allegato B al presente decreto, se intende ricevere, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l'anticipo del contributo comunitario.
Il soggetto proponente, nell'allegato B al presente decreto, dichiara se intende avvalersi della modalità di rendicontazione di cui all'art. 5, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/1150.

Qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'**Allegato M** sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione, tra quelle indicate all'art. 7, comma 1 del Decreto ministeriale, appartengono, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nell'allegato M, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono.

15 Sulla base di quanto indicato dal Mipaaft nelle risposte ai questi presenti sul sito nell'apposita sezione (F.A.Q.), devono essere presentati i file pdf della *Dichiarazione di vendemmia campagna 2019/2020* e del *Registro dematerializzato – giacenza campagna 2019/2020*, ricavati dal portale SIAN.

6.1.4. Documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione, pena l'inammissibilità della domanda.

6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli sono svolti dal **Comitato di valutazione** che procede:

- alla verifica della presenza e completezza della documentazione di cui al paragr. 6.1.3;
- alla verifica del possesso dei requisiti di cui ai paragr. 5.1.1. e 5.1.2.;
- alla verifica delle spese ammissibili di cui al paragr. 5.3;,
- alla verifica di conformità a quanto disposto al paragr. 5.2.1. relativamente alle azioni;
- all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al paragrafo 5.5.1.

Qualora nello svolgimento delle verifiche il Comitato valuti non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, l'intero progetto risulterà non ammissibile (cfr. paragr. 5.1.2).

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente anche l'indicazione del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato attraverso la presentazione di memorie scritte.

6.2.4. Redazione della graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio progetti inammissibili

Al termine della valutazione il Comitato predispone la *graduatoria provvisoria* e, per ciascuno, indica la spesa ammessa ed il relativo contributo ammissibile.

Il Comitato predispone anche l'elenco provvisorio dei progetti non ammissibili.

I dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, invia la graduatoria predisposta dal Comitato e dei progetti ammissibili al contributo e ne dà comunicazione al Ministero e ad AGEA.

L'efficacia della suddetta graduatoria è subordinata all'esito dei controlli precontrattuali effettuati da AGEA ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del decreto ministeriale n. 3893/2019.

Verifiche precontrattuali

In attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale, AGEA, avvalendosi di Agecontrol, effettua le verifiche precontrattuali sui soggetti la cui domanda è presente nella graduatoria provvisoria[16] e ne comunica gli esiti alla Regione Marche nel termine di 60 giorni dalla trasmissione.

6.2.5. Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria definitiva

Nel caso di anomalie segnalate a seguito dello svolgimento delle verifiche precontrattuali, il Comitato può effettuare una nuova istruttoria.

A conclusione dell'attività istruttoria il Comitato predispone *la graduatoria definitiva* e, per ciascun progetto, indica la spesa ammessa ed il relativo contributo ammissibile.

Il Comitato predispone altresì l'elenco definitivo delle domande non ammissibili.

La graduatoria e l'elenco delle domande inammissibili sono approvati con provvedimento del dirigente della PF Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo -Ascoli Piceno.

6.2.6. Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria ed il provvedimento con le domande risultate inammissibili sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura- Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

6.3. Variazioni progettuali

Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare le seguenti variazioni[17]:

a. **pari o inferiori al 20%** degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto
b. **superiori *al* 20%** degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Sono ammesse le variazioni aventi ad oggetto la soppressione o l'inserimento di una sub-azione non prevista dal progetto nel suo complesso. La variante per inserimento[18] concorre al raggiungimento del numero massimo di varianti (n.3).;

16 comunicata al Ministero e ad AGEA da parte del Dirigente della PF Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo -Ascoli Piceno

17 Art. 15 Decreto ministeriale modificato dall'articolo 7 comma 2 del decreto ministeriale n. 6986/2020 ed emendato dall'articolo 5 commi 1, 2 del decreto ministeriale n. 360369/2021

Le variazioni non debbono snaturare la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/Paese di destinazione, modificare gli elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e debbono essere conformi ai costi di riferimento di cui all'**Allegato M**.

Le variazioni non devono incrementare, né ridurre, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e devono essere migliorative dell'efficacia del progetto approvato.
Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato del progetto sono a totale carico del beneficiario.
Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica o l'aggiunta di un Paese target o l'eliminazione di una delle azioni previste e che determinino l'inammissibilità della domanda.

Variazione del soggetto proponente

Qualora il beneficiario sia uno dei soggetti proponenti di cui al paragrafo 5.1.1, lettere h), i) e j):

- non sono ammissibili variazioni alla compagine antecedentemente alla stipula del contratto con AGEA;
- è consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Le modifiche alla compagine, se riguardanti i soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) devono essere comunicate.

Qualora uno o più imprese si ritirino, in corso d'opera, dai soggetti proponenti senza che questo riduca il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario proseguirà nell'esecuzione del contratto stipulato con AGEA, purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente atto e dal Decreto direttoriale.

Nel caso in cui tali requisiti invece non vengano più soddisfatti o qualora le defezioni comportino una riduzione del punteggio ottenuto, il contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al recupero dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate.

NON è ammessa alcuna modifica del beneficiario, tranne nei casi di:

A. fallimento del mandatario oppure, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento oppure nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente atto e dal Decreto direttoriale. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni previste all' articolo 17 del decreto ministeriale[19];

---

18 Ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto ministeriale n. 360369/2021, a partire dall'annualità 2021/2022 nel caso di inserimento di una sub-azione non prevista dal progetto nel suo complesso i beneficiari devono richiedere autorizzazione alla Regione Marche seguendo la procedura di istanza di variazione prevista per le variazioni maggiori del 20%. La variante per inserimento concorre al raggiungimento del numero massimo di tre varianti previste dal bando.

19 Non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrano in una delle seguenti fattispecie: a). non sottoscrivono il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva; b)abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett.

B. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è tenuto all' esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni previste all'articolo 17 del decreto ministeriale (vedi punto precedente);
C. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.

6.3.1. Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le variazioni **pari o inferiori al 20%** (lett. a) debbono essere comunicate all'autorità competente e ad AGEA prima della loro realizzazione tramite **l'Allegato S. Solo nel caso in cui tali variazioni comportino la modifica delle tempistiche di esecuzione del programma di promozione o del numero delle operazioni previste, il soggetto beneficiario deve comunicare, prima della loro realizzazione, ad AGEA la modifica del cronoprogramma di attuazione del programma di promozione, nel quale deve indicare le eventuali modifiche delle tempistiche di realizzazione delle operazioni o del loro numero.** Esse vengono verificate ex-post da AGEA e qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto.

Per quanto riguarda le variazioni **superiori al 20%** degli importi delle singole azioni previste dal progetto (lett._b) per ciascun progetto sono ammesse 3 variazioni per ogni anno finanziario comunitario.

Il beneficiario presenta l'istanza, opportunamente motivata e redatta conformemente all'**Allegato Q**.

La richiesta deve essere presentata tramite SIAR almeno 15 giorni prima della realizzazione delle variazioni. La Regione, se del caso, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza dandone comunicazione al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante ma saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte della Regione. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza è respinta.

Le domande presentate con diversa modalità o quelle presentate oltre i termini sopra indicati, non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Debbono inoltre essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate.

---

h, i e j (paragrafo 5.1.1, lettere h), i) e j) salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente; c) presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto . In deroga, a quanto stabilito dal comma 1, il beneficiario può presentare progetti di promozione se dimostra di essere diventato un'azienda in difficoltà, ai sensi della normativa europea vigente, o dimostra che tali fattispecie siano dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia

Ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto ministeriale n. 360369/2021, nel caso di soggetti beneficiari di cui alle lett. h), i) e j) del paragrafo 5.1.1, qualora si verifichino economie nell'utilizzo dei contributi richiesti ed approvati da parte dei soggetti partecipanti nel corso dell'esecuzione del programma di promozione, è data facoltà agli altri soggetti partecipanti di impiegare i fondi non utilizzati purché in fase di rendicontazione sia garantito il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 e dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 3893/2019, nonché il rispetto dei parametri che attestano il rispetto del possesso di sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto n. 3893/2019, così come definiti nell'articolo 4 comma 2 dell'avviso nazionale.

6.3.2. Istruttoria delle domande

L'istruttoria è svolta dal Comitato nell'arco temporale di **60 giorni.**

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, è possibile presentare memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Il Dirigente della PF Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

Il provvedimento è comunicato al beneficiario e ad AGEA.

6.4. Impegni dei beneficiari

Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, il soggetto proponente si impegna a contrassegnare tutti i materiali realizzati per ciascuna azione come disciplinato all'articolo 16 del decreto ministeriale e all'articolo 13, comma 1 del Decreto direttoriale.

La conformità del materiale informativo è verificata ex post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste nell'**Allegato M.** Nel caso in cui il materiale informativo non risultasse conforme a tali indicazioni, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.

6.5. Erogazione del contributo e realizzazione delle attività di promozione

Il contributo è erogato secondo le modalità stabilite da AGEA OP:

- sotto forma di anticipo pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (il restante 20%) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto. In tal caso deve essere costituita una fidejussione pari al 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo nei termini di seguito indicati;
- sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto nei termini di seguito indicati.

Le modalità di erogazione sono riportate nel contratto tipo di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto ministeriale. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto

tipo pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari entro il 28/02/2022.
La durata del contributo, per ciascun progetto di promozione, non supera i 3 anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo (art. 13 comma 3); il contributo può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti dell'attività di promozione lo giustifichino (art. 13, comma 4 del DM 3893/2019).
La durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato Paese terzo o mercato di un Paese terzo può essere prorogata, oltre il periodo di cinque anni, ma non oltre il 15 ottobre 2023, se giustificato in vista degli effetti dell'operazione (art. 1, comma 1 decreto ministeriale n. 360369/2021).

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività di promozione ammesse all'aiuto, in attuazione dell'articolo 1 comma 2 del decreto ministeriale n. 249034/2021 e dell'articolo 3 comma 9 dell'avviso nazionale, esclusivamente per l'annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893/2019 si dispone quanto di seguito:

- **dal 1° marzo 2022 fino al 30 agosto 2022**, qualora i beneficiari non chiedono il pagamento anticipato dell'aiuto e presentano domanda di pagamento completa entro il 30 agosto 2022, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 dell'avviso nazionale;
- **dal 1° marzo 2022 fino al 31 dicembre 2022**, qualora i beneficiari chiedono il pagamento anticipato dell'aiuto - pari al massimo all'80% del contributo subordinato alla costituzione di apposita cauzione pari al 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo - e presentano domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 2023, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 dell'avviso nazionale.

Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, nel caso in cui richieda l'anticipo, riceve il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata (art. 3 comma 7 decreto direttoriale).

6.6. Penali

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 360369/2021, per quanto stabilito con regolamento delegato (UE) 2021/374, si applica quanto segue.

A partire dall'annualità 2020/2021 il sostegno in favore dei soggetti beneficiari viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli effettuati ex post dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l'obiettivo generale dell'operazione è comunque stato raggiunto.

Se i controlli dimostrano che il programma oggetto del contributo non è stato completamente attuato ma l'obiettivo generale fissato è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate e applicano una sanzione pari al 100 % dell'importo relativo alle azioni o alle sub-azioni non realizzate.

Se dai controlli risulta che l'intero programma finanziato non è stato completamente attuato per motivi diversi da quelli indicati ai precedenti punti, gli Stati membri procedono al ritiro del sostegno e al recupero di somme eventualmente versate sotto forma di anticipo.

I soggetti beneficiari che non siano riusciti a realizzare completamente il programma oggetto del sostegno per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, presentano nella domanda di pagamento apposita relazione, corredata da documentazione circostanziata, comprovante la sussistenza di tali stati impeditivi.

I soggetti beneficiari, che non siano riusciti a realizzare completamente le azioni del programma oggetto del sostegno, ma siano riusciti a conseguire l'obiettivo generale del progetto, presentano nella domanda di pagamento apposita relazione sui risultati ottenuti che illustri l'eventuale raggiungimento degli obiettivi proposti.

Se dai controlli risulta che l'intero programma finanziato non è stato completamente attuato, in assenza delle relazioni di cui ai precedenti punti, gli Stati membri procedono al ritiro del sostegno e al recupero di somme eventualmente versate sotto forma di anticipo.

6.7. Informativa trattamento dati personali e pubblicità[20].

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PNS (Programma Nazionale di Sostegno del vino 2014/2018) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la DGR n. 1186 del 11/10/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Organismo Pagatore e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la

20 D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)i

limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E’ necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all’istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo -Ascoli Piceno presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

****